

REGOLAMENTO
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL'ODCEC DI PESCARA

Sommario

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Funzioni e obblighi dell'OCC

Articolo 4 - Organizzazione dell'OCC

Articolo 5 - Iscrizione

Articolo 6 - Organi

Articolo 7 - Referente

Articolo 8 - Segreteria Amministrativa

Articolo 9 - Requisiti ammissibilità domanda

Articolo 10 - Registro delle procedure

Articolo 11 - Elenco dei Gestori

Articolo 12 - Formazione dei Gestori della crisi

Articolo 13 - Gestore della crisi

Articolo 14 - Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore

Articolo 15 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza del Gestore

Articolo 16 - Modalità svolgimento dell'attività

Articolo 17 - Ausiliari del Gestore

Articolo 18 - Rinuncia dell'incarico

Articolo 19 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e revoca

Articolo 20 - Obbligo di riservatezza

Articolo 21 - Determinazione compensi e rimborsi spese dell'OCC

Articolo 22 - Responsabilità

ALLEGATO “A”

CODICE ETICO DEL GESTORE

Articolo 1 - Indipendenza

Articolo 2 - Imparzialità e neutralità

Articolo 3 - Professionalità e competenza

Articolo 4 - Diligenza e operosità

Articolo 5 - Riservatezza

Articolo 6 - Correttezza e lealtà

Articolo 7 - Onorabilità

Articolo 8 - Composizione collegiale

Articolo 9 - Sanzioni

ALLEGATO “B”

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. N. 202/2014

Articolo 1 - Contestazione scritta della violazione

Articolo 2 - Irrogazione della sanzione

Articolo 3 - Sanzioni

Articolo 4 - Violazione dell'obbligo di aggiornamento biennale

Articolo 5 - Procedimento disciplinare presso l'Ordine di appartenenza

Articolo 6 - Obbligo di comunicazione del Referente

Articolo 1 - Definizioni

Nel presente Regolamento:

- l'espressione "legge n. 3/2012" indica la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dal decreto-legge n. 137 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- l'espressione "D.M. n. 202/2014" indica il decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- l'espressione "Organismo" o l'acronimo OCC indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara, con delibera del 07.11.2024, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e come richiamato anche dall'art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 14/2019;
- l'espressione "Gestore della crisi" il soggetto – ovvero i soggetti – incaricati dall'Organismo per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore;
- l'espressione "D.Lgs. n. 14 del 2019" indica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito anche CCII) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, e successive modifiche e/o integrazioni;
- l'espressione "ristrutturazione" indica la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dagli artt. 67 e s.s. del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (CCII) o il piano del consumatore previsto dagli artt. 8 e s.s. della Legge n. 3 del 27/01/2012;
- l'espressione "accordo /concordato minore" indica la procedura di concordato minore prevista dagli artt. 74 e s.s. del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (CCII) o l'accordo di composizione della crisi previsto dagli artt. 8 e ss. della Legge n. 3 del 27/01/2012;

- l'espressione "liquidazione" indica la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato prevista dagli artt. 268 e s.s. del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (CCII) o liquidazione del patrimonio prevista dagli artt. 14 ter e s.s. della Legge n. 3 del 27/01/2012.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal D.Lgs. n. 14 del 2019, gestite dall'OCC Commercialisti di Pescara come definito dall'art. 2, lett. t), D.Lgs. n. 14 del 2019.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 202/2014 e disciplina l'organizzazione dell'OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell'Elenco dei Gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina ("Codice etico") vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 3 - Funzioni e obblighi dell'OCC

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dal D.M. n. 202/2014 e negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal D.Lgs. n. 14/2019 e succ. modificazioni (CCII), e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'OCC è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto:

- a. istituire, conservare ed aggiornare un elenco dei Gestori della crisi ed un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato ed all'esito del procedimento;
- b. non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto di interessi;
- c. trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;

- d. trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, nei modi e termini previsti dalla Legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
- e. adottare il Codice etico dei Gestori delle crisi allegato al presente Regolamento.

Articolo 4 - Organizzazione dell'OCC

L'OCC è Organismo dell'Ordine di cui rappresenta una "articolazione interna" e la cui riservatezza e indipendenza sono garantite da specifica organizzazione contabile amministrativa e gestionale.

L'Organismo ha sede legale e operativa presso la sede dell'ODCEC di Pescara.

L'Organismo può aprire sedi secondarie presso le Circoscrizioni di altri Tribunali rientranti nella competenza territoriale dell'Ordine di appartenenza.

Articolo 5 - Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore/, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero di Giustizia e ne segue i successivi adempimenti previsti dalla normativa.

Articolo 6 - Organi

Per provvedere al funzionamento dell'Organismo di Composizione della Crisi e alla gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti Organi:

- a) il Referente;
- b) la Segreteria Amministrativa.

Presso la Segreteria Amministrativa vengono depositate e custodite le domande pervenute all'OCC e la documentazione allegata a corredo.

Articolo 7 - Referente

Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente Regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'OCC e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le cariche di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina e del Comitato pari opportunità, sono incompatibili con la funzione di Referente.

Il Referente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, salvo revoca o dimissioni, e può essere rinominato.

La cessazione del Referente per scadenza naturale dell'incarico produce effetto dalla nomina del nuovo Referente successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In caso di assenza o impedimento permanente del Referente, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, senza indugio, deve convocare il Consiglio dell'Ordine e provvedere alla sua sostituzione.

Il Referente può essere revocato con apposita delibera dal Consiglio dell'Ordine per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi che è chiamato ad adempiere per conto dell'Organismo.

Il Referente:

- esegue il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del D.M. n. 202/2014, ed imparzialità;
- verifica che le domande di iscrizione all'elenco dei Gestori della crisi siano conformi all'art. 4, del D.M. 202/2014 e provvede all'invio delle stesse al Responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia;
- verifica l'avvenuto assolvimento da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge;
- nomina il Gestore della crisi;
- sottoscrive con il Gestore della crisi nominato la lettera di incarico professionale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, nonché secondo gli accordi stabiliti fra le parti per i compiti e lo svolgimento della prestazione professionale e per la determinazione dei compensi;
- revoca, accerta le cause di decadenza di cui al successivo art. 19 e sostituisce il Gestore;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo come indicato all'art. 11 del presente Regolamento;
- segnala al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento e del codice etico dei Gestori iscritti nell'Elenco;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei Gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato.

Il Referente, inoltre, per il funzionamento dell'Organismo:

- propone al Consiglio dell'Ordine ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'OCC e della Segreteria Amministrativa;
- cura l'organizzazione e la gestione dell'OCC;
- può adottare un regolamento interno per la nomina del Gestore della crisi nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto della tipologia e della complessità della procedura in modo da poter offrire un servizio adatto alle caratteristiche del debitore/sovraindebitato che ha presentato la domanda all'OCC;
- effettua una valutazione delle domande presentate dai debitori/sovraindebitati;
- sottoscrive con il sovraindebitato il preventivo o il contratto secondo le regole stabilite fra le parti e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4, artt. 16, 17 e 18 del D.M. n. 202/2014;
- dà avvio allo svolgimento della procedura;
- controlla la corretta compilazione del registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- propone il nominativo del liquidatore nei casi di cui all'art. 13, comma 1, legge n. 3/2012, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 390 del D.Lgs. n.14 del 12/01/2019 e ss.mm.ii.;
- relaziona al Consiglio dell'Ordine sul funzionamento dell'OCC, annualmente in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio;
- utilizza i sistemi informatici per la gestione amministrativa delle procedure da sovraindebitamento e per la rilevazione dei dati di monitoraggio statistico da trasmettere annualmente al Responsabile ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 202/2014;
- pubblica nel sito dell'Ordine, secondo principi di trasparenza, l'elenco degli incarichi affidati ai Gestori della crisi con cadenza annuale.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro istituito presso il Ministero della Giustizia di cui all'art. 3 del D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori, adottate dall'OCC ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M. n. 202/2014.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'OCC superiori, nel mese, ad Euro 2.000,00 e determinati dal Referente, dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

L'attività prestata dal Referente potrà essere oggetto di compenso, deliberato dal Consiglio dell'Ordine, all'atto della nomina o successivamente in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo o consuntivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili. Il compenso del Referente graverà sugli introiti dell'OCC nella misura e secondo criteri che verranno deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 8 - Segreteria Amministrativa

La Segreteria Amministrativa è composta da un Segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara e da un numero di persone fisiche, scelte fra il personale dipendente dell'ente, con compiti operativi, determinati di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal Referente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La Segreteria Amministrativa dell'Organismo effettua l'annotazione nell'apposito registro informatico di ogni procedimento di sovraindebitamento, con le indicazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

In occasione della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi la Segreteria Amministrativa svolge le seguenti attività:

- a) riceve le domande di richiesta di nomina del Gestore della crisi solo se presentate allo sportello dell'OCC personalmente dal debitore o da un suo procuratore, alla PEC dell'OCC, o attraverso la piattaforma informatica adottata dal OCC;
- b) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;
- c) effettua l'annotazione nell'apposito registro della crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per l'eventuale ammissione;
- d) verifica che sia stato pagato il primo acconto per l'avvio del procedimento;
- e) controlla l'incasso dei compensi dovuti dal debitore per le varie fasi dell'attività prestata dall'Organismo mediante i propri Gestori della crisi;

- f) cura la fatturazione dei compensi ricevuti dall'OCC e comunica al Tesoriere dell'Ordine i pagamenti da effettuare ai Gestori della crisi per i compensi loro spettanti;
- g) qualora il Gestore della crisi non sia stato ancora nominato, invia, previo controllo del Referente, le comunicazioni di cui all'art. 68, comma 4, art. 76, comma 4 e 269, comma 3 del CCII;
- h) svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente relativa all'organizzazione dell'OCC.

Articolo 9 - Requisiti ammissibilità domanda

Le domande di ammissione all'OCC devono essere presentate esclusivamente tramite i modelli adottati dall'Organismo messi a disposizione del debitore o sul sito web dell'Organismo, unitamente al Regolamento adottato.

Le domande devono essere corredate da tutta la documentazione richiesta con i modelli di cui al periodo precedente; alle stesse deve essere, altresì, allegata la copia della ricevuta che attesta il pagamento del primo acconto di euro 500 non ripetibile, oltre IVA, nonché importo di euro 300 oltre IVA a titolo di diritti di segreteria non ripetibili. Le modalità di pagamento sono indicate sul sito web dell'OCC.

Il debitore verifica preventivamente la competenza territoriale dell'Organismo, esonerando quest'ultimo da ogni indagine e/o responsabilità al riguardo e fatta salva, per l'Organismo, la possibilità di rifiutare la domanda nei casi in cui ravvisi la propria incompetenza territoriale.

La domanda può essere trasmessa con modalità cartacea (deposito presso la Segreteria del Servizio) o telematica (PEC dell'OCC o altro domicilio digitale eventualmente indicato sul sito web) oppure sulla piattaforma eventualmente adottata dall'Organismo.

La mancanza all'interno della domanda anche di una sola delle informazioni e della documentazione richieste, così come il pagamento del primo acconto, determinano l'inammissibilità della stessa.

Il debitore si impegna a collaborare con il Gestore della crisi nominato, fornendo tutta la documentazione da questi ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta.

L'Organismo ha facoltà di risolvere il contratto derivante dall'accettazione della domanda di ammissione, in caso di mancata consegna della documentazione richiesta dal Gestore della crisi.

Articolo 10 - Registro delle procedure

Presso la Segreteria dell'OCC è tenuto il registro informatico delle procedure assegnate in cui, per ogni procedimento, sono annotate il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in

stato di sovraindebitamento, il Gestore della crisi delegato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Articolo 11 - Elenco dei Gestori

La Segreteria dell'OCC riceve le domande di iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento presentate all'indirizzo PEC dell'Organismo.

Presso la Segreteria dell'OCC è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del Referente, un Registro informatico dei Gestori della crisi.

Nel Registro sono annotati, per ogni Gestore, il numero progressivo d'iscrizione, i dati identificativi, eventuali provvedimenti, i requisiti d'iscrizione previsti dal D.M. n. 202/2014.

Possono presentare la domanda di iscrizione all'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che:

- 1) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. n. 202/2014;
- 2) siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 202/2014;
- 3) siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- 4) siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Ordine;
- 5) non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- 6) siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei Gestori dovranno presentare domanda all'OCC, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell'OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

Contro il provvedimento di non iscrizione nell'elenco disposto dal Referente, il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo PEC.

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato B al presente Regolamento, costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, D.M. n. 202/2014;
- b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 202/2014;

In questi casi, il procedimento di cancellazione dall'elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell'OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

Articolo 12 - Formazione dei Gestori della crisi

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, co. 5, D.M. n. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.

Il professionista iscritto all'Elenco dei Gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5, lett. d) della norma citata.

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo formativo di aggiornamento biennale previsto dal citato D.M. n. 202/2014, il Referente lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 60 gg, decorso inutilmente il quale, previa comunicazione al soggetto interessato, provvede alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Qualora il Gestore inadempiente abbia in corso una procedura assegnata, Il Referente provvede, altresì, alla immediata sostituzione con contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta variazione.

Articolo 13 - Gestore della crisi

Il Gestore della crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La nomina del Gestore della crisi è effettuata dal Referente attingendo tra i nominativi inseriti nell'Elenco dei Gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento secondo

criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, anche dal Tribunale, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Le prestazioni di Gestore della crisi – come disciplinate dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal D.M. n. 202/2014 – possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l'organo collegiale sarà composto da un massimo di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, il Referente può valutare l'opportunità di attribuire a ciascun componente specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.

Il Gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (all'Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Fatte salve le ulteriori previsioni dei Codici deontologici delle professioni regolamentate, il Gestore non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale o di differente natura per dodici mesi successivi alla conclusione della procedura di composizione della crisi.

In ogni caso si applicano al Gestore le disposizioni di cui agli art. 11 e 12 del D.M. n. 202/2014.

Articolo 14 - Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore

Il Gestore della crisi comunica l'accettazione dell'incarico, a mezzo PEC, entro 5 giorni dal ricevimento della nomina.

Decorso il termine di 5 giorni senza che sia pervenuta alla Segreteria Amministrativa l'accettazione, il Referente, senza nessun avviso, potrà procedere alla nomina di un altro Gestore.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità e/o imparzialità (Codice Etico di cui all'Allegato A).

La dichiarazione deve essere resa nota al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del D.M. n. 202/2014, e al Referente.

Articolo 15 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza del Gestore

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui agli artt. 4 e 11 del D.M. n. 202/2014 e di cui al Codice Etico (Allegato A).

Articolo 16 - Modalità svolgimento dell'attività

Il Gestore nominato provvede al rilascio della propria relazione entro 120 giorni dalla data di consegna della proposta effettuata dal debitore in funzione del tipo di procedura a cui richiede l'accesso, ovvero ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, corredata di tutti i necessari allegati. Tale termine, su motivata richiesta del medesimo Gestore al Referente dell'OCC, può essere prorogato di ulteriori 30 gg per gravi motivi, inerenti anche ad impedimenti tecnici (mancato/ritardato rilascio visure, certificazioni, risposte creditori, ecc.), sopravvenuti durante la fase istruttoria della pratica assegnata.

Il Gestore comunica la non fattibilità della proposta formulata dal debitore entro il termine di 120 gg dalla consegna del fascicolo.

Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all'OCC, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente per la riscossione, al Tribunale; trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale.

È facoltà dell'Organismo procedere allo svolgimento diretto di taluni adempimenti in sostituzione del Gestore qualora ne sia ravvisata la necessità.

Ove la Legge, o il Tribunale competente, prevedano che la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento sia posta a carico dell'OCC, tale adempimento si intende posto a carico del Gestore.

Il Gestore è espressamente delegato dal medesimo Organismo a tale adempimento.

Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere i suddetti adempimenti, raccordandosi con l'OCC.

Articolo 17 - Ausiliari del Gestore

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni, informando il Referente, che nel caso condivida la necessità della nomina, anche successiva all'apertura della procedura presso l'OCC, né terrà conto in fase di predisposizione o di integrazione del preventivo di spesa.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario inerenti alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento – con particolare riguardo al divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari

trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché a divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore – e lo stesso si impegna a rispettare il Codice Etico (Allegato A); per quanto non previsto si applicano le previsioni di cui all'art. 2232 del codice civile.

Il debitore dovrà essere informato della nomina e degli eventuali oneri connessi.

Articolo 18 - Rinuncia dell'incarico

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi da documentare.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'OCC e del Referente tramite PEC.

In caso di rinuncia, il Referente provvede tempestivamente alla sostituzione del Gestore nel rispetto delle procedure previste dall'art. 14 del presente Regolamento e ne informa il debitore.

Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e, ove rilevi violazione del Regolamento e/o del Codice Etico allegato sub A, procede con le segnalazioni sia al Consiglio dell'Ordine sia al Consiglio di disciplina competente.

Articolo 19 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e revoca

Gli Organi dell'OCC individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati – e se nominati decadono dall'incarico – come Gestori della crisi in relazione a procedure gestite dall'OCC medesimo.

La funzione di Gestore è incompatibile con la carica di Referente o di Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente Regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- hanno prestato negli ultimi cinque anni, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero hanno partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico (Allegato A) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla procedura.

Per ciascun affare per il quale è stato designato, il Gestore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza conforme a quanto previsto nel presente articolo e nel Codice Etico (Allegato A).

È fatto divieto al Gestore della crisi di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il Gestore è tenuto a informare l'OCC delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell'incarico e menomare la propria indipendenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall'incarico è dichiarata dal Referente entro 7 (sette) giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di inadempimento da parte del Gestore ai doveri previsti dalla vigente normativa e/o dal Regolamento, tale da ledere l'immagine dell'OCC e/o generare doglianze o conflitti con il sovraindebitato, il Referente può revocare il Gestore dall'incarico conferito, con segnalazione sia al Consiglio dell'Ordine sia al Consiglio di Disciplina competente.

In questo caso al Gestore revocato non spetterà alcun compenso.

Articolo 20 - Obbligo di riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie ed alle comunicazioni disposte dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal D.M. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera nell'Organismo ed in particolare gli Organi dell'OCC, i Gestori della crisi, gli ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi.

Il Gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, può accedere ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE679/2016 e al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 21 - Determinazione compensi e rimborsi spese dell'OCC

I compensi corrisposti all'OCC comprendono quelli per il Gestore della crisi, per l'OCC e l'eventuale rimborso delle spese anticipate.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014.

È fatto divieto al Gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il debitore procede al pagamento di un importo a titolo di primo acconto pari al 10% del compenso da stabilirsi e comunque non inferiore ad € 500,00 oltre IVA; saranno inoltre dovuti euro 300 oltre IVA a titolo di diritti di segreteria, non ripetibili

Sulla base della documentazione rilasciata dal debitore unitamente alla domanda, previa stipula fra l'OCC ed il medesimo debitore istante di apposito contratto, è dovuto all'Organismo un compenso complessivo parametrato ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 16 del D.M. 202/2014 oltre gli oneri fiscali:

- a. entro 30 giorni dalla data di avvio della Procedura è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 10% sul compenso complessivo pattuito, provvisoriamente determinato sulla base delle attività, passività e somme da ripartire a favore dei creditori comunicate dal debitore, da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta inoltrata a cura della Segreteria dell'OCC.
- b. entro 15 giorni dalla data di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore della Crisi nominato, è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 20% sul compenso complessivo pattuito, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività, passività e somme da corrispondere ai creditori accertate nel corso della Procedura da parte del Gestore della Crisi.

La misura dei compensi ricevuti in acconto, fino al rilascio della Relazione, non può superare il 50% dei compensi pattuiti.

Il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva, dovrà essere corrisposto:

- in caso di omologa da parte del Tribunale, con le modalità previste nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o nella proposta di concordato minore;

- in caso di apertura della liquidazione controllata da parte del tribunale, con le modalità previste nel programma di liquidazione;
- in caso di mancata omologa dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore e delle proposte di concordato minore, o di mancata dichiarazione di apertura della Procedura di liquidazione controllata da parte del Tribunale, limitatamente al 50% del quantum determinato in via definitiva, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dal provvedimento di diniego del Tribunale. Il compenso ed il rimborso delle spese sostenute, nel caso di interruzione del Procedimento senza la predisposizione da parte del Gestore della crisi della relazione attestativa o particolareggiata, sono dovuti dal debitore indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla legge.

In caso di composizione collegiale, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dal debitore.

All'Organismo spetta il rimborso forfettario delle spese del 15%, ex art. 14, terzo comma del d.m. 202/2014.

Il rapporto tra Organismo e Gestore della crisi è di natura professionale senza vincoli di subordinazione.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 70% in favore del Gestore della crisi;
- il restante 30% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui al CCII.

Oltre al compenso come definito sopra, sono dovute dal debitore all'Organismo le spese documentate ed anticipate dal Gestore della crisi.

Il successivo accertamento di maggiori valori, da realizzarsi al momento della Relazione del Gestore prima che venga depositata in Tribunale unitamente alla proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione del debitore, dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella domanda iniziale, determinano, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della Segreteria, mediante bonifico bancario (secondo le modalità che verranno indicate dall'OCC) entro 7 giorni dalla citata richiesta.

L'Organismo liquida al Gestore entro 60 giorni dal pagamento di ogni anticipo versato dal debitore, i compensi ad egli spettanti secondo la seguente determinazione:

- il 70% del compenso e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi;
- il restante 30% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui al CCII

L'importo versato dal debitore in sede di presentazione della domanda all'OCC a titolo di diritti di segreteria, non sono liquidati al Gestore, ma vengono trattenuti interamente dall'Organismo.

La percentuale spettante al Gestore si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo/concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli artt. 71, comma 4 e 81, comma 4 CCII.

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge.

Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.

Il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'OCC.

In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del Gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

I rapporti tra OCC, Gestore e sovraindebitato, sono regolati da specifici contratti conclusi a seguito della presentazione della domanda all'OCC.

Nel contratto fra OCC e Gestore (lettera di incarico professionale) sono stabiliti i compiti assegnati al Gestore per:

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;

- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.

Articolo 22 - Responsabilità

L'OCC assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO “A”

CODICE ETICO DEL GESTORE

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Per soggetti che hanno interesse nell’operazione si intendono:

- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, la parte dell’unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al quarto grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il Gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità e neutralità

Il Gestore della crisi valuta in modo imparziale i fatti della controversia.

Il Gestore della crisi non deve avere interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento; è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o

indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e del servizio.

Articolo 3 - Professionalità e competenza

Il Gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'ordinamento professionale e deve essere in regola con gli obblighi della formazione professionale continua (FPC). Egli deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 4 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell'incarico assegnatogli.

Articolo 5 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 6 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

Egli collabora con il Referente con il quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l'espletamento del proprio incarico e per consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi dell'Organismo.

Articolo 7 - Onorabilità

Il Gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non essere stati sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'articolo 16 della legge n. 3/2012 nonché nel Capo IV del Titolo IX del D.Lgs. n. 14/2019;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Articolo 8 - Composizione collegiale

In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.

Articolo 9 - Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori, il Gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO “B”

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. N. 202/2014

Articolo 1 - Contestazione scritta della violazione

Nei casi in cui il Gestore incorra nella violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato “A”, il Referente provvede alla formale contestazione dell'addebito entro 60 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, assegnando al Gestore 60 giorni per presentare le proprie deduzioni

Articolo 2 - Irrogazione della sanzione

Il Referente, ascoltato il Gestore e valutate le deduzioni presentate dallo stesso, nei casi di riscontrata violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato “A”, provvede alla all'irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 3.

Nei casi di sospensione o cancellazione dall'Elenco dei Gestori, il Referente provvede tempestivamente a sostituire il Gestore negli incarichi in corso.

Articolo 3 - Sanzioni

Possono essere irrogate le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall'Elenco dei Gestori.

La sanzione dell'avvertimento è irrogata al Gestore che sia incorso nella violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato “A”, purché il fatto sia di lieve entità.

La sanzione della sospensione dall'Elenco dei Gestori, per non più di sei mesi, è irrogata al Gestore che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato “A”.

La sanzione della cancellazione è irrogata al Gestore, già ammonito o sospeso dall'Elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato “A”, o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l'OCC.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, la sanzione della cancellazione dall'Elenco dei Gestori è irrogata al Gestore che non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 202/2014.

Articolo 4 - Violazione dell'obbligo di aggiornamento biennale

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo di aggiornamento biennale di cui all'art. 4, comma 5, lett.d), D.M. n. 202/2014, il Referente lo sostituisce tempestivamente nell'incarico e lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 60 gg. Durante tale periodo nessun nuovo incarico può essere assegnato al Gestore.

Decorso inutilmente tale termine, Il Referente provvede alla cancellazione del Gestore dall'Elenco dei Gestori.

Articolo 5 - Procedimento disciplinare presso l'Ordine di appartenenza

Qualora con la violazione degli obblighi o dei divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A" concorrano fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Referente ne informa tempestivamente sia il Consiglio dell'Ordine sia il Consiglio di disciplina per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 6 - Obbligo di comunicazione del Referente

Il Referente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche a mezzo PEC, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco irrogati in conformità a quanto previsto nel presente Allegato.